



PROGETTO “GARANZIA GIOVANI”

TIROCINIO EXTRACURRICOLARE ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA

La Regione Marche nella DGR n. 1134/2013 definisce il tirocinio come una “misura formativa di politica attiva, non configurata come rapporto di lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo”.

Soggetti ospitanti:

- datori di lavoro privati che possono utilizzare forza lavoro dipendente

Destinatari:

- giovani di età compresa tra 18 - 29 anni
- disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015
- non iscritti e non frequentanti percorsi di Istruzione (Scuola secondaria, Università) e di Formazione
- che non hanno già usufruito di una misura nell’ambito del Programma Garanzia Giovani
- che non hanno rapporti di parentela con il soggetto ospitante

I requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la durata del tirocinio.

Durata:

- Da 1 a 6 mesi (termine ultimo per la conclusione il 30 giugno 2018)
- minimo 25 ore settimanali (elevabili secondo quanto previsto dal CCNL del settore di riferimento)

Indennità tirocinante:

- € 300 a carico di Garanzia Giovani
- € 200 a carico dell’azienda ospitante

Limite numerico tirocini attivabili per azienda:

NUMERO LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	NUMERO TIROCINI ATTIVABILI	TIPOLOGIE ESCLUSE DAL CONTEGGIO
Da 0 a 5	1	- Contratti a termine
Da 6 a 20	2	- Tirocini curricolari/stage (non attivati ai sensi della DGR n-. 1134/2013)
Superiore a 20	10%	- Praticantato - Borse lavoro

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- Stipulare la Convenzione con il soggetto promotore e definire il Progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante.
- Designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra il proprio personale aziendale in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale.
- Assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal Progetto formativo.
- Assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.
- Collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio.
- Comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo: cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio nei limiti delle disposizioni contenute nel presente atto e nelle leggi regionali in vigore, di riferimento.
- Comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa.
- Valutare l'esperienza svolta dal tirocinante in collaborazione con il soggetto promotore ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
- **Cofinanziare il tirocinio per tutta la sua durata con un importo mensile pari a € 200,00 (+IRAP) a titolo di indennità di partecipazione, nonché la copertura presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e la copertura presso idonea Compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.** Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel Progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.
- Non ospitare tirocinanti con i quali è già stato instaurato un precedente tirocinio extracurricolare. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/1991 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999, sempre nel rispetto dei limiti massimi di durata previsti per i Tirocini - GG.
- Non ospitare tirocinanti con i quali è stato precedentemente instaurato un rapporto di lavoro, intendendosi qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro o attività lavorativa per cui vige l'obbligatorietà della comunicazione preventiva all'INPS e/o INAIL.
- Essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
- Essere in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro e territoriale, se previsto, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
- **Provvedere alle Comunicazioni obbligatorie di sua competenza.**